



Regione Lombardia

IL CONSIGLIO

XII LEGISLATURA

ATTI: 2023/XII.2.6.3.311

SEDUTA DEL 13 MAGGIO 2025

DELIBERAZIONE N. XII/847

Presidenza del Presidente ROMANI

Segretari: consiglieri CAPPELLARI e SCANDELLA

Consiglieri in carica:

| | | |
|----------------------------|-------------------------------|------------------------|
| ANELLI Roberto | FERRAZZI Luca Daniel | PASE Riccardo |
| ASTUTI Samuele | FIGINI Fabrizio | PIAZZA Mauro |
| BAFFI Patrizia | FONTANA Attilio | PILONI Matteo |
| BASAGLIA COSENTINO Giacomo | FORTE Matteo | PIZZIGHINI Paola |
| BESTETTI Marco | FRAGOMELI Gian Mario | POLLINI Paola |
| BOCCI Paola | GADDI Sergio | PONTI Pietro Luigi |
| BONTEMPI Giorgio | GALLERA Giulio | ROMANI Federico |
| BORGHETTI Carlo | GALLIZZI Nicolas | ROMANO Paolo |
| BRAVO Carlo | GARAVAGLIA Christian | ROSATI Onorio |
| BULBARELLI Paola | INVERNICI Diego | ROTA Ivan |
| BUSSOLATI Pietro | INVERNIZZI Ruggero | ROZZA Maria |
| CACUCCI Maira | LICATA Giuseppe | SALA Andrea |
| CANTONI Alessandro | LOBATI Jonathan | SASSOLI Martina |
| CAPARINI Davide Carlo | MACCONI Pietro | SCANDELLA Jacopo |
| CAPPELLARI Alessandra | MAJORINO Pierfrancesco | SCHIAVI Michele |
| CARRA Marco | MALANCHINI Giovanni Francesco | SCURATI Silvia |
| CARZERI Claudia | MANGIAROTTI Claudio | SNIDER Silvana |
| CASATI Davide | MARRELLI Luca | SPELZINI Gigliola |
| CESANA Marisa | MASSARDI Floriano | VALCEPINA Chiara |
| COMINELLI Miriam | MAZZOLENI Alberto | VALLACCHI Roberta |
| CORBETTA Alessandro | MONTI Emanuele | VENTURA Marcello Maria |
| DELBONO Emilio | NEGRI Alfredo Simone | VILLA Alessia |
| DELL'ERBA Romana | NOJA Lisa | VITARI Riccardo |
| DI MARCO Nicola | ORSENIGO Angelo Clemente | VIZZARDI Massimo |
| DOTTI Anna | PALADINI Luca | ZAMPERINI Giacomo |
| DOZIO Jacopo | PALESTRA Michela | ZOCCHI Luigi |
| FELTRI Vittorio | PALMERI Manfredi | |

Consiglieri in congedo: CAPARINI, CESANA, FONTANA, MANGIAROTTI e PALADINI.

Assiste il Segretario dell'Assemblea Consiliare: EMANUELA PANI.

OGGETTO: MOZIONE CONCERNENTE I VALICHI MONTANI E SALVAGUARDIA DELL'ATTIVITÀ VENATORIA IN LOMBARDIA

INIZIATIVA: CONSIGLIERI ZAMPERINI, SCHIAVI, DOTTI, DELL'ERBA, MAZZOLENI, BRAVO, BONTEMPI, GARAVAGLIA, BAFFI, INVERNICI, CACUCCI e BULBARELLI.

CODICE ATTO: MOZ/311

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

a norma degli artt. 122 e 123 del Regolamento generale, con cinque votazioni nominali, per parti separate:

DELIBERA

di approvare il testo della Mozione n. 311 concernente i valichi montani e salvaguardia dell'attività venatoria in Lombardia, nel testo che così recita:

“Il Consiglio regionale della Lombardia

premessò che

- in data 2 maggio 2025 il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia ha pubblicato la sentenza avente n. 01516/2025 REG.PROV.COLL. che impone il divieto assoluto di attività venatoria su 475 valichi montani del territorio regionale;
- tale decisione si fonderebbe sull'interpretazione dell'articolo 21, comma 3, della legge 157/1992, che vieta l'esercizio venatorio su tutti i valichi interessati dalle rotte migratorie dell'avifauna, per un raggio di 1.000 metri;
- il TAR ha recepito integralmente la relazione tecnica dei tecnici di ISPRA, che avevano individuato 475 valichi montani “interessati dalle rotte di migrazione”, ordinando al Consiglio regionale il recepimento con chiusura immediata della caccia;
- il TAR ha così respinto la proposta del Commissario ad acta nominato dallo stesso tribunale e che aveva individuato, sui 475 elencati, solo 34 valichi da chiudere (19 subito e 15 previo studio biennale) quale applicazione ragionevole e proporzionata dell'articolo 21, comma 3, della legge 157/1992;

considerato che

- la definizione tecnica di “valico montano” adottata dal Commissario, unitamente alla metodologia utilizzata per la mappatura (celle geografiche di 5 km x 5 km e criteri qualitativi per la rilevazione della presenza faunistica), porterebbe all'inclusione di un numero elevatissimo di passaggi montani;
- la definizione utilizzata ha disatteso lo spirito della norma, che era quello di tutelare i valichi propriamente detti, intesi come “colli di bottiglia” in cui sono costretti a incanalarsi e concentrarsi gli stormi in migrazione per poter superare contrafforti montuosi;
- in tal modo l'ISPRA si è sostituito allo Stato e alla Regione coniando la definizione di valico e stravolgendo la portata della legge 157/1992;
- dall'entrata in vigore della legge 157/1992, che attribuiva all'INFS, oggi ISPRA, il compito di identificare detti valichi, nonché dalla prima circolare INFS alle Regioni risalente al 1993, non è mai stato fatto alcuno studio scientifico per quantificare i flussi migratori nei potenziali valichi da istituire;

- la stessa relazione di ISPRA conferma come non ci siano studi che indichino le rotte migratorie e l’ISPRA ha ritenuto di poter individuare una rotta migratoria in ogni cella di territorio lombardo di 5 km x 5 km di lato in cui ci fosse anche un solo appostamento fisso di caccia;
- fattori come la presenza di appostamenti fissi di caccia, roccoli o denominazioni locali che possano indicare un passaggio di importanti flussi migratori non possono essere ritenuti validi sostituti di rilevazioni e studi scientifici sulle rotte di migrazione. La presenza di roccoli e appostamenti fissi è infatti ampiamente diffusa anche al di fuori dei territori montani, in zone collinari o pianeggianti laddove sicuramente non può esistere alcun tipo di valico;
- la citata relazione individua quindi numerosi valichi senza avere alcuno studio scientifico di supporto, senza poter citare alcun tipo di bibliografia recente e basandosi su dati spesso parziali e superati;
- i moderni studi scientifici sull’avifauna migratoria dimostrano come ad influire sulle direttrici delle rotte migratorie, che si svolgono ad altezze considerevoli (fino a oltre 4000 metri dal suolo, secondo i dati disponibili da stazioni radar), siano date da fattori climatici e da correnti di alta e bassa pressione e dall’illuminazione notturna delle città più che dalla presenza di rilievi montuosi;

considerato, inoltre, che

- il divieto previsto dalla legge nazionale, sui valichi montani interessati dalle rotte di migrazione non deriva da obblighi di applicazione o rispetto di disposizioni del diritto comunitario e risulta essere un unicum nel panorama europeo;
- tale norma non solo non è prevista dalla direttiva 2009/147/CE, cosiddetta “Direttiva uccelli”, ma non sembra neanche in linea con quest’ultima, dal momento che il legislatore europeo ha previsto che la salvaguardia dell’avifauna migratoria debba passare attraverso gli interventi di miglioramento ambientale attuati nelle Zone di protezione speciale – ZPS e l’interdizione della caccia esclusivamente in alcuni periodi dell’anno;
- in Lombardia sono già state istituite le ZPS in cui la caccia è consentita entro specifici limiti derivanti dalle misure minime di conservazione previste dal decreto ministeriale 17 ottobre 2007 (c.d. “decreto Pecoraro Scanio”) e dalla Giunta Regionale, integrate da specifiche disposizioni di tutela introdotte tramite la valutazione di incidenza ambientale (VINCA) sul calendario venatorio, che rendono la caccia, con le indicate limitazioni, compatibile con la conservazione dell’avifauna selvatica in esso presente in forma stanziale o “di passo” durante la migrazione;
- l’individuazione di 475 valichi in Lombardia è abnorme e sproporzionata rispetto al numero di valichi presenti nelle altre regioni e che questo provoca una sperequazione di trattamento tra i cacciatori residenti nelle diverse regioni;
- non è accettabile una penalizzazione così rilevante verso la realtà lombarda né è accettabile che in Lombardia si utilizzi un criterio di individuazione dei valichi non utilizzato in altre regioni visto che la relazione di ISPRA è da ritenersi valida ed estendibile a livello nazionale in quanto riferita a una disposizione di legge statale;

evidenziato che

l’istituto dei valichi montani è nato ai fini di tutela dell’avifauna migratoria in un’epoca in cui non esistevano altri istituti di tutela e conservazione (Rete Natura 2000) né la pianificazione faunistico-venatoria introdotta dalla stessa legge 157/1992 e oggi la sua presenza è resa ininfluente ai fini della

tutela dalle restrizioni già previste dalla normativa nazionale e regionale, come ad esempio i limiti di cerniere per ciascun cacciatore, oltre che dalla considerevole riduzione del numero delle specie cacciabili e dal considerevole calo dei praticanti l'esercizio venatorio sia in Lombardia sia nel resto d'Italia;

preso atto che

- la sentenza, se non modificata o integrata da un intervento normativo chiarificatore, avrebbe un impatto rilevante su tutte le forme di attività venatoria nel territorio lombardo, e successivamente, in tutta Italia, rendendo praticamente impossibile la pratica venatoria;
- l'estensione del divieto interferisce in modo significativo anche con le attività di controllo faunistico e di prevenzione della Peste suina africana (PSA), limitando la presenza e l'efficacia degli operatori coinvolti;
- la caccia programmata è la principale forma di gestione della fauna e il divieto di caccia in ampie zone montane comporterà una drastica riduzione dei praticanti, che peraltro sono gli stessi soggetti chiamati ad operare in controllo faunistico, rendendo così inattuabili anche le misure di controllo faunistico extravenatorio a supporto, ad esempio, del mondo agricolo nei confronti delle specie che arrecano maggiori danni alle attività agricole e zootecniche;
- Regione Lombardia ha facoltà di ricorrere in appello al Consiglio di Stato per ottenere la sospensione o revisione della sentenza, ma non vi è certezza sull'esito del ricorso né sulla tempistica;

ritenuto che

in assenza di tale intervento, la sentenza del TAR Lombardia innescherà analogo effetto sulle altre Regioni italiane, con conseguenze rilevanti per l'intera attività venatoria a livello nazionale;

ritenuto infine che

- tale provvedimento coinvolgerebbe migliaia di cacciatori e operatori del settore che hanno investito tempo e risorse nella costruzione e manutenzione degli appostamenti fissi, i quali rischiano ora la revoca o la sospensione delle autorizzazioni, mettendo a rischio un patrimonio fatto di storia, tradizione e saperi locali, strettamente connessi all'arte venatoria e al prelievo sostenibile della fauna selvatica, che ha da sempre rappresentato anche una fonte di economia per molte realtà montane, oltre che un elemento identitario delle comunità rurali;
- il divieto riguarda generalmente e genericamente tutte le forme di caccia e non solo la caccia da appostamento fisso: dalla caccia di selezione agli ungulati, alla caccia collettiva al cinghiale, dalla caccia con cani da seguita alla lepore, alla caccia con il cane da ferma e che, pertanto, tutte le forme di caccia divengono impraticabili;
- la chiusura di vaste zone di territorio comporterà un aumento considerevole e insostenibile della pressione venatoria sul resto del territorio lombardo incidendo drasticamente sull'indice di densità venatoria;
- a subire le conseguenze della sentenza del TAR non sarebbe esclusivamente il mondo venatorio, ma anche l'ambiente stesso, in particolare quello montano, che beneficia delle molteplici attività connesse all'arte venatoria; tale pratica, radicata nella cultura rurale lombarda, contribuisce in modo significativo alla salvaguardia della biodiversità e al mantenimento degli equilibri ecologici;

- attraverso questo provvedimento, verrebbero meno diverse attività che i praticanti dell'attività venatoria offrono a titolo gratuito a tutti i fruitori della montagna e alle comunità locali, come ad esempio opere di salvaguardia del territorio e tutela dei sentieri, che vengono periodicamente effettuate mediante i ripristini ambientali, attività di pulizia e messa in sicurezza della viabilità montana. Non di secondaria importanza è il valore attribuito a tali passaggi nell'eventualità di incendi come linea tagliafuoco e corridoi di sicurezza per la fauna omeoterma presente nella zona;
- la sentenza del TAR comporta conseguenze non solo sotto il profilo gestionale e operativo, ma anche dal punto di vista culturale e sociale; si tratta infatti di una decisione dai risvolti pratici rilevanti, tra cui la sottrazione di oltre 110.000 ettari di territorio alla pianificazione faunistico-venatoria e l'abbandono di circa 2.000 appostamenti fissi, con un impatto potenzialmente destabilizzante sull'intero sistema venatorio lombardo;
- l'istituto del valico montano sia da ritenersi oggi superato e inadatto ai fini stessi di conservazione dell'avifauna migratoria;

impegna il Presidente e la Giunta regionale

1. a presentare ricorso al Consiglio di Stato contro la sentenza del TAR Lombardia del 2 maggio 2025, con richiesta di sospensiva, al fine di tutelare le prerogative regionali in materia di pianificazione faunistico-venatoria e garantire il corretto equilibrio tra tutela ambientale e attività tradizionali legittime;
2. ad attivare un'interlocazione al fine di sollecitare il Governo e il Parlamento affinché procedano con urgenza ad una revisione dell'articolo 21, comma 3, della legge 157/1992, finalizzata a meglio regolamentare l'istituto del valico montano in aderenza della Direttiva 2009/147/CE;
3. ad attivare un'interlocazione al fine di sollecitare il Governo e il Parlamento affinché procedano ad una riforma organica della legge 157/1992 che ne modifichi i molteplici aspetti normativi oggi obsoleti e superati anche alla luce della normativa europea;
4. a valutare, nelle more della definizione del ricorso al Consiglio di Stato e dell'interlocazione con il Governo e il Parlamento, le forme di gestione dei valichi momentaneamente vietati alla caccia in modo tale che non generino un inutile aggravio amministrativo ed economico, ad esempio non avviando alcuna procedura di revoca degli appostamenti fissi autorizzati e non dando il via a procedure inutili in caso di pronuncia contraria del Consiglio di Stato o di un eventuale aggiornamento della normativa nazionale;
5. a promuovere, presso il Governo, e in particolare il Ministero competente, l'adozione urgente di un decreto-legge volto a superare il comma 3 dell'articolo 21 della legge 157/1992, al fine di armonizzare la normativa nazionale con gli standard europei e garantendo al contempo la conservazione delle tradizioni e delle attività legate al mondo venatorio.”.

IL PRESIDENTE
(f.to Federico Romani)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
(f.to Alessandra Cappellari)
(f.to Jacopo Scandella)

IL SEGRETARIO
DELL'ASSEMBLEA CONSILIARE
(f.to Emanuela Pani)